



# COMUNE DI TORTOLI'

(PROVINCIA DELL'OGLIASTRA)

## UFFICIO DEL SINDACO

### IL SINDACO

#### **Ordinanza n. 131 del 15.11.2012**

#### **OGGETTO: Archiviazione violazione amministrativa. Processo Verbale n. 22/2012.**

**VISTO** il verbale di contestazione n. 22/2012, stilato da Personale appartenente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, per la violazione di cui all'art. 1, comma 2°, del D.M. 27 marzo 2002, n. 21807, inerente la "completa assenza dell'etichetta relativa ad una quantità di circa kg 5 sulla specie ittica esposta nel banco vendita" ed elevato a carico della "Cooperativa Pescatori Tortoli srl" di Arbatax;

**DATO ATTO** che non è stato effettuato il pagamento in misura ridotta ex articolo 16 della L.689/81;

**PRESO ATTO** che l'interessato, nei termini previsti, ha presentato a quest'Ufficio scritti difensivi acquisiti al protocollo dell'Ente al numero 10336/2012;

**ESAMINATI** gli argomenti esposti nella memoria difensiva di cui al precedente capoverso;

**VALUTATE**, altresì, le controdeduzioni presentate dall'Organo accertatore, nella fattispecie dall'Ufficio Circondariale Marittimo congiuntamente alla Guardia di Finanza – Sezione Operativa Navale - di Arbatax;

**PRESO ATTO** che:

1. l'obiettivo principale del D.M. 27 marzo 2002, n. 21807, recependo la normativa comunitaria in materia, è quello di garantire, ai sensi dell'art. 1 del Decreto citato, che, nella vendita al dettaglio dei prodotti della pesca, il consumatore finale riceva le informazioni minime obbligatorie (denominazione commerciale, metodo di produzione, zona di cattura) sulle caratteristiche principali dei prodotti ittici commercializzati;
2. il disposto dell'art. 2 del Decreto Ministeriale in argomento, richiamando il contenuto dell'art. 8 del Regolamento CE n. 2065/2001, inerente il sistema di tracciabilità e di controllo, prescrive che le informazioni relative alla denominazione commerciale e scientifica, il metodo di produzione e la zona di cattura del pescato possono essere fornite, in ogni stadio della commercializzazione e quindi anche nella vendita al dettaglio, mediante l'etichettatura oppure attraverso un qualsiasi documento commerciale della merce compresa la fattura;

AG

#### **COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Via Mons. Carchero 1/A – 08048 Tortoli (OG) Telefono 0782624637 – Tel./Fax 0782624358  
Sito Internet: [www.comuneditortoli.it](http://www.comuneditortoli.it) - E.mail: [poliziamunicipale@comuneditortoli.it](mailto:poliziamunicipale@comuneditortoli.it)

3. ai sensi della Circolare 27 maggio 2002, n. 1329, esplicativa del D.M. 27 marzo 2002, nella vendita al consumatore finale (al dettaglio) l'omissione dell'etichettatura è comunque consentita qualora venga garantita al consumatore una informazione adeguata in materia di tracciabilità del prodotto ittico in vendita;

**RILEVATO**, in proposito, che nel punto vendita della Cooperativa Pescatori Tortoli laddove è avvenuto l'accertamento è impiegato personale qualificato in grado di fornire tutte le informazioni e le indicazioni indispensabili affinché il cliente-consumatore finale possa procedere all'acquisto consapevole del prodotto ittico proposto;

**CONSTATATO**, inoltre, che la violazione constatata dalla Capitaneria di Porto e dalla Guardia di Finanza di Arbatax è inerente una minima quantità (0,5% sul totale) del pescato regolarmente in vendita, in occasione dell'accertamento, nella pescheria della Cooperativa Pescatori Tortoli;

**ATTESO** che quanto sopra riscontrato porterebbe ad escludere il dolo e ricondurrebbe l'irregolarità amministrativa rilevata ad una probabile carenza logistica momentaneamente verificatasi nella gestione commerciale del punto vendita della cooperativa;

**VERIFICATA**, dunque, per i motivi sopraesposti l'infondatezza dell'accertamento della violazione di cui al D.M. 27 marzo 2002;

**CONSIDERATA**, conseguentemente, l'opportunità di procedere all'annullamento della sanzione amministrativa contenuta nel verbale di cui sopra e all'archiviazione degli atti relativi;

**VISTI:**

- il D.M. 27 marzo 2002;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- lo Statuto Comunale;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**ORDINA**

per le motivazioni esposte, l'annullamento della sanzione amministrativa contenuta nel verbale di contestazione n. 22/2012 di cui in narrativa, elevato dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, e l'archiviazione dei relativi atti.

**DISPONE**

La presente ordinanza viene, ai sensi dell'art. 18, comma 2°, della legge 24 novembre 1981 n. 689, viene comunicata integralmente all'organo che ha elevato il verbale di contestazione di che trattasi.

**AVVERTE**

Avverso la presente ordinanza gli interessati possono presentare opposizione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione del provvedimento, al Giudice di Pace competente per territorio secondo le modalità specificate all'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Tortoli, 15.11.2012

**IL SINDACO**

*f.to Dott. Domenico Lerede*

AG

---

**COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE**

Via Mons. Carhero 1/A – 08048 Tortoli (OG) Telefono 0782624637 – Tel./Fax 0782624358  
Sito Internet: [www.comuneditortoli.it](http://www.comuneditortoli.it) - E.mail: [poliziamunicipale@comuneditortoli.it](mailto:poliziamunicipale@comuneditortoli.it)